

COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE
(PROV. DI COSENZA)

N.19 del 26/10/2013

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARES anno 2013.-

L'anno duemilatredici, addì VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 09,45 in SANTA CATERINA ALBANESE nel salone dell'edificio scolastico sito in via Aldo Moro, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Risultano presenti i consiglieri :

NOMINATIVO

			Presente	Assente
1.	LAVALLE	Roberto	SI	
2.	SERVIDIO	Ubaldo	SI	
3.	PAPA	Fernando	SI	
4.	BUFANO	Davide	SI	
5.	ZICCA	Fabio	SI	
6.	TARSITANO	Viviana	SI	
7.	VATTIMO	Giuseppe	SI	
8.	ROGATO	Ornella	SI	
9.	VATTIMO	Antonio	SI	
10.	SALERNO	Damiano		SI
11.	MAURO	Carmelina	SI	
12.	DI CIANNI	Anna	SI	
13.	IAPICHINO	Mauro		SI

Partecipa il Segretario Comunale, d.ssa Silvia Giambarella

Assume la Presidenza il SIG. **Roberto Lavalle** in qualità di Sindaco, il quale constatato il numero legale degli intervenuti in n° 11: il Sindaco e n. 10 Consiglieri su n° 12 Consiglieri assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica. Il sindaco Presidente designa scrutatori i seguenti consiglieri:
Servidio Ubaldo- Rogato Ornella – Mauro Carmelina.

E' presente al seguente punto all'ordine del giorno il consigliere Damiano Salerno entrato successivamente all'apertura della seduta.

Consiglieri presenti 12 – consiglieri assenti n. 1 (Iapichino Mauro)

Il Sindaco presidente illustra a grandi linee la nuova tassa e dopo aver aperto la discussione concede la parola al consigliere Mauro Carmelina che, a nome del gruppo consiliare rappresentato, dichiara di prendere atto dell'imposizione fatta dal Governo centrale sulla Tares, tuttavia rimprovera l'Amministrazione Comunale per aver per niente informato la cittadinanza in merito. Prendendo spunto su quanto scritto sul Regolamento e precisamente riguardo gli obbiettivi che tendono al contenimento dei costi di gestione, spiega come mai l'Amministrazione Comunale si sia attivata per incrementare la raccolta differenziata nelle famiglie o nelle scuole; ".....vi avevamo consigliato di fare la raccolta di abiti usati, scarpe e giocattoli che si trova ovunque tranne a Santa Caterina" Si sofferma sul canone corrisposto alla ditta che gestisce il servizio e spiega come, paragonato a quanto si spende negli altri Comuni, sia molto oneroso.

Replica il Sindaco chiarendo che per l'anno in corso ci sia stata una sensibile diminuzione del canone di circa 15 mila euro e per il 2014 di circa 26 mila euro per effetto del termine dell'appalto da maggio 2013.

Interviene il consigliere Salerno Damiano che dichiara di essere contrario al punto in esame e sulla gara ancora da espletare, dichiara che questa può essere effettuata nella legalità senza attendere alcuna determinazione da parte dell'AVCP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza dell'ultima rata o al pagamento complessivo in unica soluzione.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della (TARSU/TIA)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il d.l. 102/2013 il quale stabilisce che, **per l’anno 2013 è differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione** degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati ;

Con voti : FAVOREVOLI N. 8 VOTI CONTRARI N. 4 (Papa- Salerno- Mauro- Di Cianni) ASTENUTI: //

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare l’allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 4) di dare atto che, come stabilito dall’art 40 comma 1 dell’allegato regolamento, Il tributo, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versato esclusivamente al comune; **Il versamento del tributo, per l’anno 2013 è effettuato in n. 2 rate, scadenti nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014. L’importo relativo alla maggiorazione, sarà versato direttamente allo Stato e verrà contabilizzato nella rata di Dicembre 2013.**
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione .

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SILVIA GIAMBARELLA

IL SINDACO
ROBERTO LAVALLE

Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267)

Per la regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del servizio
d.ssa Silvia Giambarella

18 ottobre 2013

-
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario comunale
dr. ssa Silvia Giambarella

Il Sindaco
Lavalle Roberto

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 29 ottobre 2013 e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 Santa Caterina Albanese, 29 ottobre 2013

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Silvia Giambarella

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

Santa Caterina Albanese
Data

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Silvia Giambarella